

ADEMPIMENTI

Decreto semplificazioni fiscali: le novità in materia di monitoraggio fiscale

di **Gennaro Napolitano**



Nel novero delle misure di **semplificazione fiscale** contenute nel **D.L. 73/2022** è inclusa anche una specifica disposizione finalizzata alla semplificazione del **monitoraggio fiscale** sulle operazioni di trasferimento attraverso **intermediari bancari e finanziari** e **altri operatori**.

A tal fine, l'**articolo 16** del Decreto modifica il [comma 1](#) dell'**articolo 1 D.L. 167/1990** (recante "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990).

Nella sua nuova formulazione, risultante dalla modifica in esame, [l'articolo 1, comma 1, D.L. 167/1990](#) prevede che: "Gli **intermediari bancari e finanziari** di cui all'articolo 3, comma 2, gli **altri operatori finanziari** di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli **operatori non finanziari** di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, **nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a **trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati** di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in **valuta virtuale**, di importo pari o superiore a **5.000 euro**, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di **persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni** equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

In sintesi, rispetto alla versione previgente:

- il **limite** oltre il quale scatta l'obbligo per banche e intermediari finanziari di **segnalare all'Agenzia delle entrate e di trasmettere i dati relativi alle transazioni da e per l'estero** eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società

semplici e associazioni **equiparate** passa da **15.000 a 5.000 euro**;

- è stato eliminato l'obbligo di intercettare le **operazioni c.d. frazionate** (cioè le operazioni unitarie sotto il profilo economico poste in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a limiti prestabiliti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni).

Il [comma 2](#) dell'**articolo 16** del **Decreto semplificazioni** stabilisce che le **nuove regole** “*si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021*”.

Come espressamente segnalato nella Relazione illustrativa, le nuove disposizioni sono finalizzate a “**ristabilire un coordinamento**” tra gli **obblighi di comunicazione** di cui all'articolo 1 D.L. 160/1990 (c.d. decreto Monitoraggio fiscale) e gli **obblighi di conservazione** delle operazioni da parte degli intermediari dettati dal D. Lgs. 231/2007 (c.d. decreto “Antiriciclaggio”) e dal relativo **provvedimento attuativo** della **Banca d'Italia** del **24 marzo 2020** recante “*Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*”.

Monitoraggio fiscale: sintesi della disciplina

Il già ricordato [articolo 1 D.L. 167/1990](#), più volte modificato nel corso degli ultimi anni, prevede che gli **intermediari finanziari** e gli **altri soggetti esercenti attività finanziaria** (come individuati dallo stesso articolo 1) sono **obbligati a trasmettere** all'Agenzia delle entrate i trasferimenti da o verso l'estero, effettuati anche in valute virtuali, di mezzi di pagamento limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, siano questi residenti o non residenti in Italia. In particolare, sono obbligati:

- gli **intermediari bancari e finanziari** (tra i quali si ricordano, a titolo esemplificativo, banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, agenti di cambio);
- gli **altri operatori finanziari** (quali le società fiduciarie non iscritte nell'Albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) e i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta);
- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (**operatori non finanziari**).

Sotto il **profilo oggettivo**, rientrano nell'obbligo di comunicazione i **trasferimenti da e verso l'estero** (in conto o extra-conto), di “**mezzi di pagamento**” (denaro contante, assegni bancari, postali e assegni circolari, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie).

Ai sensi di quanto previsto dal **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate [n. 58231 del 24.04.2014](#), gli **elementi informativi** dei trasferimenti da o verso l'estero da comunicare sono:

- la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'**operazione**;
- l'eventuale **rapporto continuativo movimentato**, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di contante reale;
- in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i **dati identificativi**, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'ordine di pagamento;
- in relazione ai **clienti del soggetto obbligato alla comunicazione**, i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;
- qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate, i **dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri**, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

La **comunicazione** deve essere effettuata **ogni anno** e deve essere **trasmessa** entro il **termine di presentazione** della **dichiarazione del sostituto d'imposta** relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.